

Divieto di balneazione e approdo arenile della tenuta di San Rossore

**Non è consentito l'approdo delle imbarcazioni sull'arenile di San Rossore.
La navigazione e l'ormeggio sono consentiti a una distanza di 250 metri dalla battigia se non nei casi di necessità previsti dal codice della navigazione.**

*(Art.8 del piano di gestione della tenuta di San Rossore-delibera C.D n.214 del 13/09/1999-,
ordinanza di sicurezza balneare n°42/2007)*

Non sono consentite la realizzazione di strutture fisse o amovibili funzionali alla balneazione, e l'apposizione di mezzi o strumenti per la balneazione quali ombrelloni , sdraie etc. pertanto non è consentito l'uso della balneazione al fine di conservare la sua naturalità.

(Art.n°8 del piano di gestione della tenuta di San Rossore Delibera consiglio direttivo n° 214 del 19/09/1999)

L'accesso in tenuta dal mare o dai fiumi che la costeggiano non è consentita se non agli appartenenti alle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni ed al personale militare in servizio alla base addestramento incursori 9° reggimento paracadutisti " Col Moschin " relativamente all'accesso alla caserma " Ciro Scianna " ubicata alla foce del fiume Arno.

(Delibera della Regione Toscana n° 584 del 13/05/1996)

La navigazione sul fiume Arno è consentita ad una velocità massima di 3 nodi , mentre nel fiume Serchio la navigabilità è consentita ad una velocità massima di 4 nodi con motorizzazione non superiore a 8 cavalli di potenza.

(art. 24 del piano di gestione della tenuta di San Rossore Delibera Consiglio direttivo n° 214 del 13/09/1999)

Serchio

IL DIRETTORE

1 Dalla foce dell'Arno alla foce del fiume

ING. SERGIO PAGLIALUNGA